



# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SAVONA

### *Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 08/2010*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO E DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAVONA

**Ritenuto** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e – per i profili su di esso incidenti – della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Savona che comprende il territorio dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgo Verezzi, Pietra Ligure;

**Visti** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174. 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, la Legge n. 172 in data 08.02.2003, il Decreto Legislativo n. 171 in data 18.07.2005 recante il Codice della Nautica da Diporto, nonché la legge 14 luglio 1965 n° 963 e successive modifiche;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999. n. 205”;

**Visto** il decreto ministeriale 5 ottobre 1999 n° 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;

**Viste** le circolari prot. n° 5171242 – A.2.50 in data 7 maggio 1994 n° 5171080 – A.2.50 datata 10 aprile 1995 e n° 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;

**Vista** la legge 23.12.1996, n° 647, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 1996, n° 535, recante “Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”;

**Visto** il dispaccio n. 5171661/A.2.50 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla “Possibilità di impiego di unità cinofile da salvataggio”;

**Viste** le leggi Regionali 28 aprile 1999 n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e 03 gennaio 2002 n. 01 "Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazioni dell'ambiente marino costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime";

- Visto** il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. ed ii. – Testo Unico Ambiente – Norme in materia ambientale -
- Vista** la Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 22 “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13” ;
- Visto** l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 così come modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88;
- Visto** il dispaccio Dem 2°/1465/A2.50 in data 06 luglio 2000 dell’Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
- Considerato** che il litorale del Circondario Marittimo di Savona è formato in gran parte da spiagge poco estese, talvolta intervallate da moli, con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge;
- ferme** restando le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione del bene del Demanio Marittimo ad uso turistico ricreativo;
- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti degli arenili in genere posti in capo a questa Amministrazione Marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo, anche con riferimento al litorale di giurisdizione dell’Autorità Portuale di Savona;
- Visto** il “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Savona” approvato con decreto di questa Autorità Marittima n.06/2008 in data 15.04.2008 in vigore dal 15.05.2009 ;
- Visti** i dispacci n° 02.01.13413 in data 06.02.2007 e n. 02.01.30482 in data 07.03.2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto –
- Vista** l’ordinanza di Sicurezza Balneare n. 18/2009 in data 24.04.2009 del Capo di Compartimento Marittimo pro-tempore di Savona ;
- Considerati** gli esiti positivi della sperimentazione relativa obbligo per il nuotatore - impegnato nel nuoto in zone di mare non riservate alla balneazione - di segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l’attività subacquea , disciplinato con la predetta Ordinanza ;
- Visti** il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007 di istituzione dell’area marina protetta “Isola di Bergeggi” , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05 settembre 2007 ed il relativo Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 28 settembre 2007 ;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008 relativo all’approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi” ;

- Vista** la delibera di Giunta Comunale di Bergeggi n. 82 del 04.08.2009 “Regolamentazione, in via sperimentale, della gestione dell’attività nautica in zona B e in zona C dell’Area Marina Protetta (AMP) Isola di Bergeggi” ;
- Visto** l’esito della riunione del coordinamento dei responsabili dei servizi 118 liguri finalizzata a definire il contenuto uniforme, su scala regionale, delle dotazioni da inserire nella cassetta di primo soccorso per gli stabilimenti balneari, come comunicato dall’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese – Servizio 118 Savona Soccorso- con foglio n. 170/2008 in data 31.07.2008 ;
- Visto** il Decreto della Giunta Regionale della Liguria n. 1507 in data 06.11.2009 relativo alle misure di salvaguardia per habitat di cui all’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009 ;
- Visti** gli esiti della riunione tenutesi presso la Capitaneria di Porto di Savona in data 12.04.2010 in ordine all’esame di proposte avanzate dai rappresentanti delle categorie interessate alla balneazione, dall’Autorità Portuale di Savona e dai Comuni della fascia costiera del Compartimento Marittimo di Savona ;
- Visto** il nuovo indirizzo scaturito dalle Ordinanze delle Autorità Locali in ordine ai tempi di apertura delle strutture balneari per fini elioterapici ,

## ***ORDINA***

### **ART.1 Disposizioni Generali.**

1.1 Nel periodo di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, la cui data è fissata dagli Enti Locali/Autorità Portuale, e limitatamente all’orario di fruizione compreso dalle ore 09,00 alle ore 19,00 , devono essere operativi, per garantire la sicura balneazione, i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Ove una struttura sia legittimata ed intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, o comunque nei termini stabiliti dalle singole Amministrazioni Civiche/Autorità Portuale, deve issare una bandiera rossa ed esporre apposita cartellonistica, da sistemare all’ingresso della struttura turistico/balneare, all’interno della stessa ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantire la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) ben visibile agli utenti e redatta in più lingue, riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE ELIOTERAPICA IL COMPLESSO NON DISPONE DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. Del tutto dovrà essere data formale comunicazione a questa Capitaneria di Porto, assicurando la piena operatività della struttura stessa.

E’ fatto carico agli stessi concessionari procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l’esistenza in sito dei cartelli installati all’inizio dell’attività, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

I titolari di complessi balneari che intendono utilizzare la struttura nei periodi come indicati per i soli fini elioterapici o attività non balneari non potranno offrire servizi specifici (noleggio pedalò, pattini etc....) che possano indurre alla balneazione.

Le altre strutture che durante la stagione balneare non operino ai soli fini elioterapici dovranno assicurare il servizio di salvataggio; qualora poi una struttura balneare sia legittimata dagli atti concessori ovvero da specifiche autorizzazioni ad operare al di fuori

della stagione balneare per fini non elioterapici dovrà assicurare il servizio di salvataggio.

- 1.2 Nelle spiagge libere i Comuni, se non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata formale comunicazione all'Ufficio Marittimo locale ed alla Capitaneria di Porto di Savona e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

E' fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

## **ART.2 Zone di mare riservate ai bagnanti.**

- 2.1. **Nel periodo dal 01.05. al 30.09** la zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle scogliere è prioritariamente destinata alla balneazione. \_

Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati su fondali non interessati dalla presenza di praterie di posidonia e posti a distanza non superiore a **50** metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in modo da permettere una chiara visione dell'area destinata alla balneazione . I predetti gavitelli dovranno riportare una targhetta identificativa delle strutture balneari di riferimento ed i concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con gli Uffici Marittimi periferici. Sarà cura di questa Autorità Marittima valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze .

- 2.2 Per i tratti di arenile non assentiti in concessione, il limite di tale zona deve essere segnalato a cura dei Comuni i quali, se non vi provvedono, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue secondo le esigenze locali valutate dai concessionari e/o dai Comuni) con la seguente dicitura **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.

I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 ed ancorati al fondo. Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, i concessionari, in alternativa ai galleggianti, potranno segnalare il limite acque sicure posizionando un adeguato numero di cartelli ben visibili (eventualmente redatti in più lingue secondo le esigenze locali valutate dai concessionari e/o dai Comuni) riportanti la seguente dicitura :**"ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (M 1.60) NON SEGNALATO"** oppure **"INESISTENTE"**. E' fatto carico agli stessi concessionari procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

Qualora i Comuni, per le spiagge libere, non provvedano a tale sistema di segnalazione,

devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue secondo le esigenze locali valutate dai concessionari e/o dai Comuni) con la seguente dicitura “**ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (M 1.60) NON SEGNALATO**” oppure “**INESISTENTE**”. E’ fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l’esistenza in sito dei cartelli installati all’inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

2.3 E’ fatto obbligo al nuotatore - impegnato nel nuoto in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente comma 2.1 - di segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l’attività subacquea (ovvero un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a ml. 300) con sagola non più lunga di ml. 3 (tre) . In ogni caso le unità in transito, se propulse a vela o a motore , devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di 100 metri dal predetto segnale .

In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il bagnante, se non munito di detto segnale, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di ml. 50,00 dalla verticale dal mezzo nautico che dovrà mostrare a riva la bandiera di colore rosso con diagonale bianca ; oltre tale distanza valgono le disposizioni del precedente capoverso .

Il segnalamento potrà essere integrato da una calottina per nuoto di colorazione idonea per l’immediata identificazione.

Il predetto obbligo è valido anche per chi effettua la balneazione con unità appoggio tipo mosconi e pattini noleggiati presso gli stabilimenti balneari ; pertanto i titolari delle strutture balneari dovranno dotare i propri natanti – noleggiati per la navigazione in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente comma 2.1 - di apposito segnalamento per il nuotatore impegnato nel nuoto in specchi acquei non riservati esclusivamente a tale attività .

2.4 Negli specchi acquei di cui al precedente punto 2.1., tra le 08:30 e le 19:30 E’ VIETATO:

- il transito a motore o a vela di qualsiasi **unità navale**, wind-surf compresi, ad eccezione dei **natanti da diporto** tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili ;
- l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) è consentito sulle spiagge libere, qualora non siano presenti bagnanti nel raggio di 50 metri dalla tavola, ed anche nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari qualora i concessionari, appositamente autorizzati, provvedano a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti . In ogni caso l’evoluzione dei surf deve praticarsi ad una distanza superiore a 50 metri dai bagnanti .

## **Deroghe**

2.5 Da tale obbligo sono esentati i seguenti mezzi nautici:

- della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia per i compiti di istituto;
- dell’ A.S.L. e dell’A.R.P.A.L. che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato;

- dei Comuni impiegati nella pulizia degli specchi acquei.

Al fine dell'attraversamento della zona di mare di cui al precedente punto 2.1., i soggetti legittimati, ad inizio stagione, dovranno avanzare formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona ed ai Comuni di giurisdizione fornendo la scheda tecnica del mezzo nautico ed assicurando il rispetto delle condizioni di cui ai successivi capoversi.

2.6 I mezzi nautici impiegati in tali servizi – nel numero non superiore ad uno in relazione alle finalità perseguite, per ciascun ambito di giurisdizione del Comune – devono:

- a) operare in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
- b) mantenere una velocità di sicurezza comunque mai superiore ai tre nodi ed adottare ogni cautela nell'addentrarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione;
- c) essere muniti di apparecchio sonoro acustico da utilizzare in caso di necessità;
- d) essere muniti di appropriato dispositivo di protezione dell'apparato propulsivo;
- e) avere scritto sulla fiancata in maniera ben visibile, anche mediante apposizione di tabella mobile, il nominativo dell'Ente/Comune per conto del quale sta operando;

Il mezzo impiegato assicurerà l'attività di pulizia degli specchi acquei fuori dagli orari di balneazione e, nel caso in cui ci sia la necessità di effettuare tale operazione nella fascia oraria compresa fra le 08:30 e le 19:30, il conducente dovrà adottare ogni cautela per evitare che l'utilizzo dell'unità al suo comando possa pregiudicare la sicurezza dei bagnanti. Per tale motivo il conduttore, entrando nella fascia riservata alla balneazione, dovrà tenere una rotta perpendicolare a costa, rimuovere il materiale e uscire immediatamente da tale area sempre tenendo una rotta perpendicolare.

I titolari delle strutture balneari sono tenuti ad avvertire, mediante altoparlante, i bagnanti presenti nello specchio acqueo antistante il fronte mare della concessione della presenza dell'unità intenta nelle operazioni di pulizia .

### **ART.3 Zone di mare vietate alla balneazione.**

**E' VIETATA** la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- negli specchi acquei di manovra delle navi;
- nelle foci dei fiumi;
- negli specchi acquei circostanti navi mercantili e ad una distanza di metri 300 dalle navi militari;
- fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
- nelle zone di mare antistanti i cantieri navali o zone di rimessaggio poste su tratti di litorale accessibili alla balneazione;
- nelle zone ove vige il divieto di balneazione emanato dalla competente autorità comunale.

### **ART.4 Disciplina particolare degli stabilimenti balneari**

4.1 Durante l'orario d'apertura, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un **assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione.

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli **assistenti ai bagnanti** deve essere incrementato facendo ricorso alla possibilità di consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

E' facoltà dell'Autorità Marittima, per casi particolari, procedere a determinazioni diverse.

Due o più strutture balneari di limitate dimensioni, contigue e prive di ostacoli tra loro (pontili, scogliere, moli, ecc.), possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare massimo di metri lineari 80 oppure mt/l 160 oppure mt/l 240, predisponendo rispettivamente n. 1 ovvero n. 2 ovvero n. 3 postazioni di salvataggio.

Ai fini dell'esclusiva applicazione dell'**istituto del consorzio**, non interrompe la contiguità tra strutture balneari la presenza di un tratto di arenile libero sito tra le stesse, purché il fronte del tratto di arenile libero, espresso in metri lineari, sia sorvegliato e pertanto conteggiato in sommatoria ai metri lineari degli stabilimenti che richiedono di consorziarsi.

Le postazioni di salvataggio – se in numero di uno rispetto ai limiti sopra fissati - devono essere ubicate il più possibile in posizione centrale rispetto all'impianto di balneazione e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più impianti di balneazione, anche nel caso che la postazione stessa debba essere posizionata su un tratto di spiaggia libera facente parte del consorzio stesso.

Nel calcolo delle lunghezze dei fronti a mare sopraindicati può essere ammessa una tolleranza fino al 5%.

I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità sottoscritta, con firma resa autentica secondo le vigenti norme, dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte a mare per ciascun stabilimento, così come risulta dal titolo di concessione e l'estensione totale risultante.

4.2 L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio, che deve essere sempre immediatamente individuabile anche tra i bagnanti, deve:

- indossare una maglietta di colore **rosso** con la scritta "SALVATAGGIO";
- essere dotato di fischietto **professionale con tre camere indipendenti**;
- stazionare sulla postazione di cui al successivo comma 4.4 e non essere distolto da altre attività che possano pregiudicarne l'attenzione e decurtare il livello di efficacia del servizio svolto, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio ovvero sulla battigia nei pressi della postazione quando intento a dare assistenza a bagnanti in difficoltà (bambini, persone anziane, disabili etc.) anche in condizioni meteo marine avverse, qualora nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante, indipendentemente dalle condizioni meteomarine in atto;
- stazionare in prossimità dell'arenile ed in luogo tale da assicurare comunque la sorveglianza e l'immediato intervento in caso di necessità e/o emergenza, quando nessun bagnante stia effettuando la balneazione;
- procedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli incidenti" che le associazioni di categoria avranno cura di distribuire a tutti i concessionari associati e comunque reperibile presso la Capitaneria di Porto di Savona – Sezione Demanio - . Le predette schede dovranno essere compilate con la supervisione del titolare/gestore dello stabilimento balneare in occasione di ogni situazione di emergenza e/o pericolo – anche

soltanto presunto – che abbia comunque richiesto l’attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti ed inviate tempestivamente in copia – anche via fax – alla Capitaneria di Porto di Savona Sezione Demanio (fax n. 019-856498) .

4.3 L’assistente ai bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato;

Qualora non risulti assicurato tale servizio, il titolare dello stabilimento balneare deve garantire la sola destinazione ad uso elioterapico, fermo restando, in relazione alla fattispecie, la rilevata violazione delle norme di cui al presente articolo.

4.4 Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno un metro e mezzo – devono essere permanentemente disponibili:

- un binocolo;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;
- un paio di pinne di misura idonea all’assistente ai bagnanti in servizio;
- una imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante su entrambi i lati la scritta **”SALVATAGGIO” ed il nominativo dello stabilimento balneare**, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dal 01.05.2007 dovrà essere di colore rosso ;
- qualora inoltre il concessionario (o il consorzio laddove istituito ai sensi dell’art. 4.1 della presente ordinanza di sicurezza balneare) intenda posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d’acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Savona, dovrà osservare le seguenti prescrizioni :
  - la moto d’acqua , del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta “SALVATAGGIO” su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso ;
  - la moto d’acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l’espletamento del servizio di salvataggio ;
  - il conduttore della moto d’acqua dovrà essere in possesso di patente nautica ;
  - a bordo della moto d’acqua ,oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento ;
  - durante l’uscita in mare la persona abilitata al salvamento dovrà indossare una cintura di salvataggio ed il casco ;
  - la moto d’acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d’acqua tramite sganci rapidi .

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario ( o del consorzio) la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto , che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi etc.) .

Resta comunque fermo l’obbligo, per il concessionario (o per il consorzio) , di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l’impiego della moto d’acqua soltanto come eventuale integrazione al medesimo.

La postazione di salvataggio deve essere stabile ed essere realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa a giudizio del concessionario.

4.5 Presso la battigia, qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri lineari dovrà essere posizionato , presso la postazione di salvataggio, almeno un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri .

Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri dovrà essere altresì presente un salvagente anulare per ogni ulteriore tratto di 25 metri lineari (o frazione) di battigia in posizione idonea ad assicurarne il pronto e funzionale impiego.

Resta inteso che, qualora la struttura balneare confini con una o due spiagge libere, un salvagente anulare dovrà essere posizionato all'estremo confine della concessione in modo da assicurare il funzionale e pronto impiego anche per la spiaggia libera, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio .

4.6 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento, a cura dei concessionari, deve essere issata su un pennone ed in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.

Gli avvisi di cui sopra devono essere ripetuti più volte anche per altoparlante .

Detta bandiera deve essere issata anche al di fuori degli orari di apertura dello stabilimento balneare per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio .

4.7 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente guanti monouso latex-free misure varie, disinfettante a base di clorexidina 0.05 % , pacchetti di garze sterili 10x10 , rotoli di bende orlate da 5 cm. e 10 cm. , rotolo di cerotto da 2,5 cm. , confezione di cerotti medicanti ;
- un pallone di ventilazione auto espansibile corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5) ;
- sistema barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask) ;
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg. 1,000) ;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica ;
- buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isotermica, forbici, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck" ;
- opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio "118" .

Il detto materiale deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa e l'indicazione "punto di primo soccorso". All'interno delle aree in concessione devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.

4.8 Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni struttura balneare deve essere dotata di idonei apprestamenti antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

4.9 Ferma restando l'osservanza delle precedenti norme, sugli arenili asserviti a colonie balneari o attività similari la vigilanza deve essere effettuata prevedendo almeno un assistente ai bagnanti appositamente destinato alla sorveglianza ogni 25 bambini, o meno, che si trovino

intenti alla balneazione; lo stesso deve avere a disposizione le attrezzature di sicurezza di cui ai precedenti punti . Sarà cura di questa Autorità Marittima valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze .

Le concessioni destinate a colonie balneari o attività similari utilizzate esclusivamente per bambini, non sono soggette al rispetto del periodo minimo di apertura (15/06-15/09) e dell'orario minimo di balneazione (09.00-19.00) pertanto, fermo restando l'obbligo di mantenere ordinata e pulita la zona in concessione, nel caso che il periodo e/o l'orario di balneazione sia diverso da quello sopra specificato, dovranno essere posizionati appositi cartelli indicanti sia il periodo di esercizio che l'orario di balneazione e la seguente dicitura:

**ATTENZIONE**  
**AL DI FUORI DEL PERIODO ED ORARIO SOPRAINDICATO**  
**BALNEAZIONE NON SICURA**  
**PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- 4.10 A bordo di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo devono essere presenti, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, assistenti ai bagnanti almeno nel numero seguente:
- Per impianti aventi vasche con specchi acquee fino a 100 metri quadri n. 1 assistente ai bagnanti;
  - Per impianti aventi vasche con specchi acquee di estensione superiore a 100 metri quadri n. 1 assistente ai bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione;
- Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.
- 4.11 E' facoltà dei concessionari, e dei Comuni per le spiagge libere, organizzare ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile munite di brevetto rilasciato dalla S.I.C.S. (Scuola Italiana Cani di Salvataggio), nonché dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) e dal U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiano Soccorso) riconosciute dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) Ass. DEI DELL'ACQUA.
- Per il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende indissolubilmente la coppia conduttore – cane.
- Ogni conduttore dell'unità deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.
- 4.12 I titolari/gestori delle strutture balneari del Circondario marittimo di Savona dovranno comunicare - entro il **giorno 31 maggio** di ogni anno - i nominativi ed recapiti telefonici di immediato contatto e pronta reperibilità dei referenti per l'eventuale azione di soccorso finalizzata alla sicurezza dell'attività di balneazione e diportistica .

## **ART.5 Disciplina della pesca.**

- 5.1 l'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al punto 5.2., **E' VIETATO** nella fascia di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle coste a picco, nel periodo compreso dal 01.05 al 30.09 dalle ore **08:30** e le **19:30**. In tale periodo inoltre non potranno permanere a mare attrezzature utilizzate per la pesca .
- Da moletti e scogliere (naturali o artificiali), dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti, è

consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

Per quanto riguarda le zone di mare comprese nell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007, l'esercizio della pesca è disciplinato dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta emanato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008.

**Nelle seguenti zone di mare, antistanti coste a picco prive di spiaggia, è consentita la pesca professionale esercitata con reti da posta a circuizione o cianciole con chiusura manuale e parangali fissi nella fascia oraria compresa tra le 18.00 e le ore 11.00 del giorno seguente :**

- a) Capo Noli;
- b) Piani d'Invrea.

**L'esercizio di tale attività di pesca è subordinata alla regolare osservanza delle seguenti condizioni:**

- a) non dovrà essere presente, ad una distanza pari al doppio di quella prevista dalla normativa in vigore di disciplina delle attività subacquee, nessun operatore "subacqueo", anche se assistito da organizzazione di centro immersioni. In tale ultimo caso, la distanza minima di sicurezza sarà misurata, in assenza del previsto segnalamento, partendo dalla barca appoggio;
- b) in caso di incertezza il Comandante dell'unità dovrà evitare l'esercizio della pesca stessa;
- c) il Comandante dell'unità da pesca, pur in assenza delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), prima di immettere in mare gli attrezzi da pesca dovrà assicurarsi che lo specchio acqueo sia sgombro da bagnanti e/o subacquei;
- d) gli attrezzi da pesca utilizzati dovranno essere segnalati regolarmente e sorvegliati dalle imbarcazioni da pesca fino al loro recupero;
- e) le unità da pesca dovranno tenere issato a riva il previsto segnalamento di nave intenta alla pesca;
- f) è vietato l'impiego di mezzi di propulsione a motore nella fascia di mare dell'ampiezza di metri 100 dalle coste a picco presenti nelle suddette località; in detta fascia di mare si dovrà quindi procedere solo a remi.

5.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.

**5.3 E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

5.4. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, qualora si immerga al di fuori della fascia destinata alla balneazione o lungo le coste a picco.

## **ART.6 Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale.**

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal

decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale**. Prescrizioni aggiuntive sono contenute nel “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Savona” approvato con decreto di questa Autorità Marittima n.06/2008 in data 15.04.2008 in vigore dal 15.05.2009 .

#### **ART.7 Noleggio dei natanti da diporto.**

Il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dal “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Savona” approvato con decreto di questa Autorità Marittima n.06/2008 in data 15.04.2008 in vigore dal 15.05.2009 .

#### **ART.8 Gavitelli per l'ormeggio di unità da diporto.**

8.1 L’eventuale rilascio da parte dei Comuni/Autorità Portuale di concessioni per il posizionamento di gavitelli per ormeggio di unità da diporto, qualora il richiedente provveda al posizionamento di un corridoio di lancio, deve prevedere il relativo posizionamento all’interno del corridoio di lancio, in prossimità dei lati e, comunque, in modo da non interferire sull’operatività dello stesso .

In tal caso il concessionario è tenuto ad ampliare il detto corridoio al fine di poter assicurare la funzionalità propria dell’istituzione del corridoio che comunque deve avere un’operatività non inferiore ai 10 metri.

E’ vietato l’ormeggio affiancato in doppia attigua fila di imbarcazioni.

8.2 Il proprietario dell’unità da diporto, in concorso con il concessionario, è tenuto a garantire la sicurezza dell’ormeggio anche in caso di condimeteo avverse, prevedendo ove del caso l’allontanamento dell’unità.

#### **ART.9 Corridoi di lancio.**

9.1 Le zone riservate alla balneazione di cui al precedente art. 2, comma 1, possono essere attraversate da tutti i tipi di unità a motore ed a vela (compresi gli scooter acquatici e i windsurf) a qualunque tipo di navigazione destinate, esclusivamente entro gli appositi corridoi che i concessionari ed i Comuni, per le spiagge libere, sono autorizzati a realizzare qualora ritenuto opportuno o necessario.

I predetti corridoi devono avere le seguenti misure:

- larghezza (fronte mare) almeno metri 20 (diverse tipologie potranno essere esaminate all’occorrenza);

- lunghezza metri 200 (duecento).

9.2. Le concessioni site sull’arenile ad uso attività nautiche diverse dalla balneazione, (motonautica, vela, windsurf, pescatori sportivi, deposito imbarcazioni, ecc.) devono avere un corridoio di transito con larghezza pari al fronte mare della concessione stessa.

9.3. I corridoi di cui ai punti 9.1 e 9.2 del presente comma devono essere:

- delimitati da boette di colore **giallo/arancione**, una ogni 10 metri, collegate tra loro con sagola galleggiante tarozzata. Le prime boette a partire dal largo devono essere munite di una bandierina bianca per l’individuazione dell’imboccatura del corridoio;

- segnalati con cartelli ben visibili indicanti il divieto di balneazione, sosta ed ancoraggio all’interno degli stessi.

9.4. La determinazione del numero e la posizione dei corridoi di lancio da installare sarà rimandata alla disciplina dei Comuni e l’Autorità Portuale di Savona per quanto di rispettiva

competenza . I concessionari dovranno dare comunicazione alla Capitaneria di Porto dell'effettiva avvenuta realizzazione dei corridoi di cui al punto 9.1 del presente articolo.

9.5. L'uso dei corridoi di transito deve essere consentito a tutti .

Norme di comportamento.

9.6 Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.

9.7 Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 2 nodi, mantenendo sempre condizioni di sicurezza..

9.8 le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

#### **ART.10 Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.**

10.1 Agli scooter acquatici, moto d'acqua e natanti similari è vietato navigare:

a) entro la fascia di mare di metri 500 (cinquecento) dalla costa, quando essa è costituita da spiagge e/o scogliere nel periodo dal 01/05 al 30/09 ed entro metri 400 nel restante periodo dell'anno;

b) entro la fascia di mare di metri 200 (duecento) dalla costa quando essa è a picco sul mare;

c) all'interno dei porti, nei pressi delle imboccature o lungo le rotte di accesso ai porti stessi. L'attraversamento è tuttavia consentito per l'arrivo e la partenza dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 nodi.

Il divieto di cui alla lett. a) non si applica in caso di attraversamento dei corridoi di cui all'art. 9; poiché tali corridoi di transito sono di lunghezza pari a metri 200, gli scooter acquatici ad essi diretti o da essi provenienti devono attraversare la fascia di mare di cui alla lettera a) del presente articolo, proseguendo con la rotta più breve e con velocità non superiore a 3 nodi.

10.2. Durante la stagione invernale di ciascun anno – dal **1 ottobre al 30 aprile** – nelle seguenti zone di mare ad alle seguenti condizioni:

- il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito da qualsiasi punto dalla costa;
- la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri **400**;
- è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.

10.3. Gli scooter acquatici e natanti similari devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa.

La condotta degli scooter acquatici è consentita a coloro che siano in possesso dell'abilitazione prevista .

Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale . E' vietato il deposito degli scooter su spiagge o aree demaniali marittime in genere destinate alla balneazione.

I noleggiatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia che regolano il corretto esercizio di tali tipologie di natanti nella parte che non attiene alla sicurezza della vita umana in mare e della navigazione secondo le norme dettate dalle federazioni di riferimento.

## **ART. 11 Disciplina della navigazione di tavole a vela e kite – surf.**

11.1 Durante la stagione balneare la navigazione con tavole a vela è vietata:

- a) Nelle zone di mare di cui all'art. 2 punto 2.1 della presente ordinanza. L'attraversamento di tali zone è consentito a mezzo degli appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotta perpendicolare alla costa e con vela abbassata;
- b) oltre la distanza di 1000 metri dalla costa;
- c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso dei medesimi;
- d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a mt 200 da navi mercantili o militari alla fonda;
- e) a meno di 100 metri da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- f) dal tramonto all'alba;
- g) ai minori di 14 anni;

11.2. I conduttori di tavole a vela devono indossare idonea cintura di salvataggio.

11.3. La navigazione dei **kite – surf** è disciplinata dal “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona” approvato con decreto di questa Autorità Marittima n.06/2008 in data 15.04.2008 in vigore dal 15.05.2009 .

## **ART. 12 . Disposizioni attinenti la nautica da diporto .**

12.1. Si riporta in estratto l'articolo n. 5 del “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona” approvato con decreto di questa Autorità Marittima n.06/2008 in data 15.04.2008 in vigore dal 15.05.2009 :

### **Articolo 5**

#### **(limiti di abilitazione alla navigazione delle unità da diporto)**

Per le **navi** da diporto i limiti di navigazione sono quelli indicati nella licenza di navigazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto all'atto dell'iscrizione con la cui si autorizza la navigazione in acque marittime e interne.

Per quanto riguarda le **imbarcazioni** da diporto i limiti sono quelli indicati sulla licenza di navigazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di iscrizione in base a quanto disposto dell'articolo 22 comma 3 del Codice della Nautica da diporto in materia di distinzioni tra unità senza marcatura CE e unità dotate di marcatura CE.

Per quanto riguarda invece i **natanti**, si rimanda in toto a quanto previsto dall'articolo 27 del Codice della nautica da diporto.

Fermi restando i limiti di abilitazione alla navigazione per le tipologie di natanti da diporto ivi indicate, per quanto riguarda i natanti minori di seguito specificati valgono i seguenti limiti:

- natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e similari mezzi da spiaggia a remi o a pedali ivi comprese le canoe non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che non possono allontanarsi più di 1 miglio nautico dalla costa in ore diurne e con condimeteo assicurate;
- l'uso delle tavole a vela (windsurf), degli acquascooter e natanti similari è disciplinato dall'Ordinanza di sicurezza balneare e dalle norme contenute nei seguenti Capi IV, V e VI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capo, si rimanda a quanto previsto dal testo vigente dell'ordinanza 92/2003 in data 2 agosto 2003 del Capo di Compartimento marittimo di Savona,

relativa ai limiti di navigazione in prossimità della costa in vigore dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

## 12.2. Ulteriori disposizioni attinenti la disciplina del diporto nautico :

Per quanto attiene in particolare le seguenti materie si rimanda al “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Savona” approvato con decreto di questa Autorità Marittima n.06/2008 in data 15.04.2008 entrato in vigore dal 15.05.2009 consultabile anche sul sito [www.guardiacostiera.it/savona](http://www.guardiacostiera.it/savona) :

- norme generali di sicurezza per le unità da diporto ;
- disciplina dell’impiego di tavole sospinte dal moto ondoso, surf body-board similari e assimilabili ;
- rimorchio galleggianti comunemente denominati banana boat e similari ;
- disciplina dell’attività subacquea ludico-diportistica .

## **ART. 13. Disposizioni Finali**

13.1 La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

13.2 Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore il 01.05.2010 sostituendo e abrogando contestualmente l’ordinanza n° 18/2009 in data 24.04.2009 emanata da questa Capitaneria di Porto.

13.3 Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell’articolo 650 del Codice penale, dell’articolo 53 comma 3° del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005 e ai sensi della legge 14 luglio 1965 n° 963 e successive modifiche.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Savona, agli albi dei comuni rivieraschi nonché all’albo dell’Autorità Portuale di Savona.

**Savona, 20.04.2010**

**IL COMANDANTE  
CV(CP) Giampaolo BENZAIA**